



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Data: 16.05.2025	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventicinque il giorno Sedici (16) del mese di Maggio dalle ore 17:03 a seguire regolarmente convocato, con avviso del 08.05.2025 prot. n. 3885, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Pubblica - Sessione Ordinaria di 1^ convocazione** presso la Sala Consiliare del suddetto Comune, sito in Piazza Municipio n. 1 , per la trattazione dell' oggetto iscritto all'ordine del giorno.

All'appello nominale alle ore 17:03 così risultano:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
2	RENNE ANGELINO	CONSIGLIERE	X	
3	VACCARO MARIA	CONSIGLIERE	X	
4	MENNITI SALVATORE FABIO	CONSIGLIERE	X	
5	MENDICINO IOLE	CONSIGLIERE	X	
6	DE CARIO FRANCESCO	CONSIGLIERE –PRESIDENTE C.C.	X	
7	FLORO GIACOMINO	CONSIGLIERE		X
8	IBISCO SERGIO	CONSIGLIERE	X	
9	STELLA NAPOLEONE	CONSIGLIERE	X	
10	MENNITI DANIELE	CONSIGLIERE		X
11	CELANO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
12	MENDICINO LUCA	CONSIGLIERE	X	
13	MACCHIONE MARCO ANTONIO	CONSIGLIERE		X

Assegnati: 13

Presenti: 10

In carica : 13

Assenti: 3

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Si giustificano i Consiglieri assenti Floro Giacomo, Menniti Daniele Macchione Marco Antonio, per impegni di lavoro come riferiscono rispettivamente il Presidente e il Consigliere Luca Mendicino.

PRESIEDE il Presidente del Consiglio De Cario Francesco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che

- con L.R. 10/22 è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito ARRICAL) individuata quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al settore della gestione dei rifiuti urbani;
- il Consiglio Direttivo d'Ambito, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera d della citata Legge provvede all'approvazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani fornendo il proprio contributo quale Ente Territoriale Competente (ETC) per come previsto da ARERA nella procedura di validazione di approvazione del PEF;
- con disposizione ARRICAL 287 del 16/01/2025 sono state istituite le strutture competenti e quindi l'Autorità ha attivato i procedimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie di ETC;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15.05.2024 è stato approvato il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti (PEF) , aggiornamento 2024-2025, predisposto dal Comune di Falerna gestore del servizio e delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade il quale espone un costo complessivo di € 896.990,00 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 14/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario approvato per il periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 896.990,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 5.000,00
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 0,00
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00
Altre partite stabilite dall'ETC	€ 0,00
Gettito imposta di soggiorno	€ 0,00
Totale gettito tari	€ 891.990,00

Dato atto che non sono previste agevolazioni sulla TARI per le quali è necessario di cui all'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantire attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 80 % a carico delle utenze domestiche;
- 20 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti nel Regolamento TARI;
- che l'Ente NON si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata ai sensi di quanto previsto nell'articolo 20 del Regolamento TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.

248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025_____:

- prima rata: 16/06/2025
- seconda rata: 16/08/2025
- terza rata: 16/10/2025
- quarta rata: 16/12/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2025.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di CATANZARO sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Considerato ancora che

- il DPCM 21/01/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/03/2025, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate, in base a quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019;
- il bonus sociale rifiuti decorre dall'anno 2025 ed è pari al 25% della tassa sui rifiuti o della tariffa corrispettiva (ovvero della spesa media nazionale per il servizio integrato dei rifiuti nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti non si accrediti al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtE), gestito dall'ANCI);
- il finanziamento degli oneri del bonus sociale rifiuti avverrà mediante l'applicazione di una nuova componente perequativa, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tale componente viene applicata a tutti gli utenti, sia domestici che non domestici;
- l'ARERA, con la deliberazione n. 133 del 1/4/2025, ha istituito la componente perequativa anzidetta, denominata UR3, stabilendo che la stessa decorre dal 1° gennaio 2025 e che viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva (art. 2 della deliberazione n. 133/2025, che ha introdotto il comma 2.1 bis all'art. 2 della deliberazione ARERA n. 386/2023);
- l'importo della componente è fissato dall'ARERA in € 6 ad utenza (e non ad utente), con lo stesso criterio di commisurazione previsto per le già esistenti componenti perequative UR1 e UR2, rivalutato annualmente dall'ARERA;
- i proventi della componente perequativa confluiranno in un apposito conto acceso presso la CSEA; i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti dovranno infatti dichiarare alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare della componente perequativa applicata alle utenze (prodotto tra la componente perequativa unitaria ed il numero delle utenze), al netto degli oneri per il bonus sociale rifiuti del medesimo anno di riferimento. L'importo della componente perequativa "bollettato" agli utenti eventualmente eccedente gli oneri del bonus sociale rifiuti dovranno essere versati alla CSEA entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre l'eventuale credito, nell'ipotesi opposta a quella sopra delineata, sarà rimborsato dalla CSEA ai gestori entro il 31 maggio sempre dell'anno successivo;
- in merito al bonus sociale rifiuti, la deliberazione ARERA n. 133/2025 **si limita ad avviare il procedimento** che dovrà portare, entro il 31/12/2025, alla definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, alle interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei dati personali, alla definizione di eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed a definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni,
- pertanto, ad oggi, **non sono note tutte le regole** per l'applicazione del bonus che, comunque, decorrerà dal 2025;

Dato atto che in relazione all'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2025, gli stessi debbano contenere la nuova componente perequativa UR3, seguendo le regole della deliberazione ARERA 133/2025

Ritenuto che

- l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2025 possa effettuarsi secondo le ordinarie regole, entro il termine del 30 aprile 2025, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021;
- che le componenti perequative si aggiungono alla tassa e non influenzano in alcun modo la determinazione delle tariffe del tributo;

- stante le incertezze in merito a questo specifico punto e al fatto che l'ente deve comunque garantirsi la liquidità di riscossione della tariffa a prescindere dall'imposizione di questa ulteriore componente l'ufficio valuterà la modalità e i termini di emissione delle richieste di versamento anche sulla base delle disposizioni in corso di emissione da parte di ARERA;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità **approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 27/07/2016**;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 24/05/2017;

Visto il DUP 2025/2027 approvato con del. C.C. n. 25 del 02/12/2024 e nota di approvvigionamento con del. CC 9 del 18/02/2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 approvato con delibera G.C. n. 50 del 28/03/2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Contabile e Tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, **giusto verbale N. 11 del 28.04.2025 , acquisito in atti al prot. n. 3603 del 28.04.2025, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;**

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udito l'Intervento del Consigliere Iole Mendicino, in qualità di assessore con delega al Bilancio, che illustra la proposta in oggetto, al termine del quale, **il Presidente del C.C. Francesco De Cario** dopo aver constatato che non vi sono interventi, invita la Civica Assise a determinarsi in merito con la votazione;

Eseguita la votazione, in modalità palese;

Con voti favorevoli: 08 ; astenuti: 02 (Minoranza: Mendicino Luca e Celano Nicola) ; contrari: 0, resi per alzata di mano da n. 08 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario aggiornamento 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15.05.2024;
3. **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Catanzaro, nella misura del 5 % nonché le nuove componenti *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno e *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
6. **di dare atto** che in merito alla nuova componente perequativa UR3 istituita da ARERA con deliberazione n. 133 del 1/4/2025, che decorre dal 1° gennaio 2025 e che viene applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva (art. 2 della deliberazione n. 133/2025, che ha introdotto il comma 2.1 bis all'art. 2 della deliberazione ARERA n.

386/2023) pari ad € 6 ad utenza da calcolarsi con lo stesso criterio di commisurazione previsto per le già esistenti componenti perequative UR1 e UR2 l'ufficio procederà ad applicarla nei modi e nei termini che devono essere ancora determinati da ARERA in fase di emissione degli avvisi di pagamento;

7. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025____:

- a. prima rata: 16/06/2025
- b. seconda rata: 16/08/2025
- c. terza rata: 16/10/2025
- d. quarta rata: 16/12/2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2025_

7. **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il provvedimento adottato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa in forma palese riportante:

Voti favorevoli:08 ; astenuti: 02 (Minoranza: Mendicino Luca e Celano Nicola) ; contrari: 0, resi per alzata di mano da n. 08 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna li, 28.04.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Bruno Giorgi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Falerna li, 28.04.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Bruno Giorgi

**COMUNE di FALERNA
(Provincia di Catanzaro)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Francesco De Cario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Falerne li, 19.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line **in data 19.05.2025** in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno: **19.05.2025**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

Falerne, **19.05.2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cefalà Rosetta

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna .

Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di riferimento: 2025		
Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	109,9899 €	0,3041 €
2	197,9818 €	0,4186 €
3	219,9798 €	0,5402 €
4	285,9737 €	0,6311 €
5	351,9676 €	0,6650 €
6	406,9626 €	0,6540 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2025

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto.	0,7291 €	0,2832 €
2	Campeggi, distributori carburanti	1,4351 €	0,3268 €
3	Stabilimenti balneari	1,9059 €	0,4084 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,8525 €	0,1852 €
5	Alberghi con ristorante	3,9151 €	0,8440 €
6	Alberghi senza ristorante	2,4972 €	0,5390 €
7	Case di cura e riposo	3,0254 €	0,6534 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,6580 €	0,5717 €
9	Banche ed istituti di credito	1,5816 €	0,3430 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2,9307 €	0,6317 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,8290 €	0,8277 €
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegnameria, idraulico, fabbricazione	1,9661 €	0,4247 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,2905 €	0,4955 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,0391 €	0,2232 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,6964 €	0,3649 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	13,9901 €	3,0166 €

Tariffe utenze non domestiche**Anno di riferimento 2025**

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
17	Bar, caffè, Pasticceria	11,0508 €	2,3849 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagç	4,2596 €	0,9148 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,3962 €	1,1653 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,7407 €	3,0546 €
21	Discoteche, night club	4,4289 €	0,9528 €